

delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente,

« Si può tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio:

« Il prefetto provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente o del comune o consorzio ».

MAZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Ho chiesto la parola unicamente per rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze.

I conti di tesoreria, in generale, sono tutti fermi nelle prefetture non dico da sei mesi, il che sarebbe il limite massimo consentito dalla legge, ma da anni: ce ne sono di quelli del 1900, che attendono cioè da 22 anni la loro approvazione.

Se con questa legge stabiliamo una multa a carico dell'esattore ritardatario il quale non presenta nel termine prescritto i conti, trovo altrettanto giusto che le Prefetture siano sollecitate a rimanere anch'esse nei termini che sono prescritti.

E non aggiungo altro.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io do affidamento all'onorevole Mazzini che si vedrà di disporre che, mentre si è rigorosi verso gli esattori, non si abbia ad essere soverchiamente longanimi verso gli uffici nei quali i conti dormono per lunga serie di anni senza uscirne più.

Però, vorrei fare una preghiera alla Commissione, e cioè di sapermi dire se la seconda parte dell'articolo 93, così come è stata stillata dalla Commissione, si sostituisce all'articolo 26 dei capitoli normali per il servizio delle esattorie; e cioè se si tratti di una penalità aggiunta a quella di cui soffrono già gli esattori oppure di una penalità sostitutiva.

Se si trattasse di una penalità aggiunta, troverei che forse sarebbe eccessiva... se si trattasse di una penalità sostitutiva io penso che non sarebbe il caso di cambiare quella che sinora è stata applicata, per una ragione: gli esattori oggi, per ogni giorno

di ritardo nella presentazione del conto, sono sottoposti a una multa che va da una a cinque lire.

Ora, viceversa, si direbbe che debbono pagare una multa uguale a un centesimo dell'entrata effettiva ordinaria dell'ente locale per ogni bimestre di ritardo.

Se il ritardo non è di un bimestre, se è per esempio di un bimestre e mezzo, tutto questo porta a una complicazione di conti e ad una incertezza di rapporti che forse è bene che sia eliminata fin da principio. E poichè la penalità che fino a questo momento venne stabilita per gli esattori ritardatari si è dimostrata sufficiente, io pregherei che non si insistesse in questa ultima parte e che si dichiarasse che resta ferma la penalità di cui all'articolo 26 dei capitoli normali, che è da una lire a cinque lire per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei conti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esporre il parere della Commissione.

UBERTI, *relatore*. La Commissione aderisce alla preghiera rivolta dall'onorevole ministro poichè il pensiero della Commissione era di una nuova penalità aggiunta a quella esistente, che il ministro assicura non aver dato luogo ad inconvenienti.

Fa però viva raccomandazione perchè la situazione indicata dall'onorevole Mazzini, cioè di conti che rimangono per anni e anni sospesi, abbia ad essere una buona volta liquidata.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho già dato affidamento all'onorevole Mazzini che, per quanto riguarda il ministro delle finanze, sarà provveduto.

PRESIDENTE. La Commissione allora consente alla soppressione del secondo comma.

BERTONE, *ministro delle finanze*. La Commissione consente, restando inteso che il secondo comma che era stato aggiunto resta soppresso con la dichiarazione mia che la penalità cui vanno sottoposti gli esattori è quella portata dall'articolo 26 dei capitoli normali.

PRESIDENTE. Metto allora a partito la soppressione del secondo comma dell'articolo 93.

(È approvata).

Metto ora a partito l'articolo 93 con questa modificazione.

(È approvato).